



COMUNICATO UFFICIALE N.163 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. N.112/AA, N.113/AA e N.114/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 NOVEMBRE 2018

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 112/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1372 pfi 17/18 adottati nei confronti della società A.S.D. CITTA' DI VALMONTONE avente ad oggetto la seguente condotta:

A.S.D. CITTA' DI VALMONTONE, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società alla quale appartenevano i tesserati avvisati al momento della commissione dei fatti contestati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Massimiliano Belotti, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CITTA' DI VALMONTONE;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CITTA' DI VALMONTONE;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 NOVEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 113/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 103 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Rosario AZZOLINI, Giovanni BELLOSI, Daniele FANFANI e Simone INGENNI avente ad oggetto la seguente condotta:

ROSARIO AZZOLINI, Accompagnatore Ufficiale della Società Usd Casellina e sottoscrittore in tale qualità delle distinte gara relative agli incontri *Usd Casellina - Tavola Calcio* del 23/09/2017, *Usd Casellina - Folgor Calenzano* del 07/10/2017, *Usd Casellina - Impavida Vernio* del 21/10/2017, *Usd Casellina - Prato Nord* del 05/11/2017, *Usd Casellina - San Niccolò* del 18/11/2017, *Usd Casellina - Firenze Ovest* del 02/12/2017 e *San Giusto L.B. - Usd Casellina* del 17/12/2017, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle suindicate gare, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Ingenni Simone, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

GIOVANNI BELLOSI, Presidente della società Usd Casellina nella stagione 2017/2018, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore Ingenni Simone e a far sottoporre lo stesso agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché per averne consentito l'utilizzo nel corso delle seguenti gare: *Usd Casellina - Tavola Calcio* del 23/09/2017, *Poggio a Caiano - Usd Casellina* del 1/10/2017, *Usd Casellina - Folgor Calenzano* del 07/10/2017, *Sesto Calcio - Usd Casellina* del 15/10/2017, *Usd Casellina - Impavida Vernio* del 21/10/2017, *Signa 2014 - Usd Casellina* del 29/10/2017, *Usd Casellina - Prato Nord* del 05/11/2017, *Mezzana - Usd Casellina* del 12/11/2017, *Usd Casellina - San Niccolò* del 18/11/2017, *Paperino San Giorgio - Usd Casellina* del 26/11/2017, *Usd Casellina - Firenze Ovest* del 02/12/2017 e *San Giusto L.B. - Usd Casellina* del 17/12/2017, tutte valedoli per il campionato Giovanissimi Provinciali, Girone A;

DANIELE FANFANI, Accompagnatore Ufficiale della Società Usd Casellina e sottoscrittore in tale qualità delle distinte gara relative agli incontri: *Poggio a Caiano - Usd Casellina* del 1/10/2017, *Sesto Calcio - Usd Casellina* del 15/10/2017, *Signa 2014 - Usd Casellina* del 29/10/2017, *Mezzana - Usd Casellina* del 12/11/2017 e *Paperino San Giorgio - Usd Casellina* del 26/11/2017, in violazione dell'art. 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 61, commi 1 e 5, 39 e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società in occasione delle suindicate gare, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il calciatore Ingenni Simone, sottoscrivendo le relative distinte con attestazione di regolare tesseramento del calciatore stesso consegnata al

Direttore della Gara e consentendo così che lo stesso partecipasse alla gara senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

SIMONE INGENNI, nella stagione sportiva 2017/2018 calciatore tesserato con la Usd Casellina a far data dal 11/01/2018, in violazione dell'art. 1bis, commi 1 e 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli artt. 10, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, 39 delle N.O.I.F. e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., per aver egli disputato le gare: *Usd Casellina - Tavola Calcio* del 23/09/2017, *Poggio a Caiano - Usd Casellina* del 1/10/2017, *Usd Casellina - Folgor Calenzano* del 07/10/2017, *Sesto Calcio - Usd Casellina* del 15/10/2017, *Usd Casellina - Impavida Vernio* del 21/10/2017, *Signa 2014 - Usd Casellina* del 29/10/2017, *Usd Casellina - Prato Nord* del 05/11/2017, *Mezzana - Usd Casellina* del 12/11/2017, *Usd Casellina - San Niccolò* del 18/11/2017, *Paperino San Giorgio - Usd Casellina* del 26/11/2017, *Usd Casellina - Firenze Ovest* del 02/12/2017 e *San Giusto L.B. - Usd Casellina* del 17/12/2017, tutte valevoli per il campionato Giovanissimi Provinciali, Girone A, nelle fila della Società Usd Casellina, senza averne titolo, perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva e senza essersi dotato di specifica copertura assicurativa;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Rosario AZZOLINI, Giovanni BELLOSI, Daniele FANFANI e Simone INGENNI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 40 giorni di inibizione per il Sig. Rosario AZZOLINI, 80 giorni di inibizione per il Sig. Giovanni BELLOSI, 1 mese di inibizione per il sig. Daniele FANFANI e di 2 giornate di squalifica per il Sig. Simone INGENNI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 NOVEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 114/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 57 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Joseph RENDA avente ad oggetto la seguente condotta:

JOSEPH RENDA, allenatore di base, codice 104.538, in violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità sportiva di cui all'articolo 1bis, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione agli articoli 37, comma 1 e 35, commi 1 e 3 del nuovo Regolamento per il Settore Tecnico, giusto comunicato ufficiale n° 69 del 13/06/2018, e in riferimento a quanto prescritto dalla L.N.D con Comunicato Ufficiale n° 84, punto A, pubblicato il 12 Agosto 2016, nonché articolo 94, comma 1, punto A, delle N.O.I.F., per avere, nella stagione sportiva 2016/2017, pattuito con la società Asd Due Mari Tiriolo, quale tecnico responsabile della prima squadra - partecipante al campionato di seconda categoria organizzato dal Comitato Regionale Calabria, un premio di tesseramento annuale di Euro 2.800,00, dunque, superiore al massimale fissato dalla richiamata normativa in Euro 2.500,00; nonché, nella stagione sportiva 2017/2018 svolto attività dirigenziale (e, quindi, diversa dalle proprie attribuzioni) a favore della società Asd Prasar, mediante il suo tesseramento intervenuto in data 21/11/2017 con la qualifica di consigliere, in assenza della necessaria sospensione dall'albo di sua appartenenza;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Joseph RENDA;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di squalifica per il Sig. Joseph RENDA;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 29 NOVEMBRE 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina